



OIC

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL PRINCIPIO CONTABILE OIC 1

30 maggio 2005

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

1. SCOPO E CONTENUTO.....	1
2. ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE AL PRINCIPIO CONTABILE OIC 1	2
OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON LOCAZIONE FINANZIARIA AL VENDITORE (SALE AND LEASE BACK)	2
OPERAZIONI E SALDI DENOMINATI IN VALUTA ESTERA	3
RIDUZIONE DI VALORE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.....	4
PARTI CORRELATE.....	6
ALTRE INNOVAZIONI IN MATERIA DI BILANCIO: L'ISCRIZIONE DELL'AVANZO DI FUSIONE	9
3. VARIAZIONI APPORTATE AL PRINCIPIO CONTABILE OIC 1 PER ADEGUARLO AL D.LGS. 310/2004	10
4. RIFORMULAZIONE DEL CAPITOLO “6 - RIDUZIONI DI VALORE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI” DEL PRINCIPIO CONTABILE OIC 1	15
APPENDICE I - CONFRONTO TRA NORME PREVIGENTI E NORME NOVELLATE.....	18

1. SCOPO E CONTENUTO

Il Principio contabile nazionale OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*, approvato in data 25 ottobre 2004, viene con la presente Appendice aggiornato per tenere conto delle modificazioni legislative introdotte con il D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, recante “Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia”.

Il Decreto n. 310 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004 nel rispetto della procedura e della tempistica previste dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma del diritto societario, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 5.

Le innovazioni apportate interessano alcune limitate parti del documento, il quale rimane nel suo complesso valido.

La presente Appendice assolve allo scopo di aggiornare il Principio contabile OIC 1 con le modifiche e le integrazioni apportate in materia di bilancio dal D.Lgs. 310/04.

A tal fine il lavoro è organizzato in due parti: la prima dedicata all'illustrazione delle modificazioni che interessano il Principio contabile, la seconda incentrata sulle variazioni da apportare al testo dell'OIC 1 per poterlo coordinare con le indicazioni fornite con l'Appendice.

2. ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE AL PRINCIPIO CONTABILE OIC 1

Operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore (sale and lease back)

L'art. 16 di tale decreto ha apportato modifiche all'articolo 2425-bis del codice civile, aggiungendo dopo il terzo comma il seguente: «*Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.*».

Il legislatore ha così esplicitato il trattamento contabile della plusvalenza derivante da un'operazione di vendita di un bene ad un acquirente, il quale a sua volta retrocede in locazione finanziaria il bene al venditore (*Sale and Lease Back*). Si tratta di un'operazione unitaria in cui la vendita del bene è collegata alla previsione di una successiva locazione finanziaria dello stesso al venditore.

È ora previsto che tale plusvalenza sia iscritta nei conti economici in funzione della durata del contratto di locazione.

Ciò significa che occorre iscrivere la plusvalenza tra i risconti passivi per poi imputarla gradualmente tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di leasing.

Va da sé che questo trattamento contabile non è applicabile nel caso in cui il bene è oggetto di retrocessione nella forma della locazione operativa, alle normali condizioni di mercato. In tal caso, non potendosi equiparare, nella sostanza, l'utilizzo fatto del bene a quello del proprietario, la plusvalenza sarà rilevata, per intero, nell'esercizio in cui il bene è oggetto di vendita¹.

La soluzione accolta dal legislatore con il D.Lgs. 310 è coerente con il principio della prevalenza della sostanza economica dell'operazione sull'aspetto formale del contratto e in linea con i principi di prudenza e competenza statuiti dall'art. 2423-*bis* del c.c..

In questo senso erano già le indicazioni fornite dal Principio OIC 1 al capitolo 2 "Operazioni di locazione finanziaria (leasing)". È così confermata la validità della soluzione contabile ivi prospettata.

Essa inoltre consente anche un avvicinamento alle indicazioni fornite sul punto dal principio contabile internazionale sul leasing (IAS n.17).

L'imputazione al conto economico della plusvalenza avviene con il metodo lineare, sia ai fini della contabilizzazione in bilancio che ai fini dell'informativa da fornire in nota integrativa degli effetti del metodo finanziario.

In sede di prima applicazione, tali precetti andranno applicati prospetticamente. Ciò significa che tale metodo di contabilizzazione si applica a partire dalle operazioni concluse dal 2004.

Il legislatore non ha invece disciplinato la minusvalenza derivante dalla vendita del bene oggetto di successiva retrocessione in leasing da parte dell'acquirente.

Il silenzio legislativo si spiega dal momento che la soluzione contabile non è, in via generale, analoga a quella delle plusvalenze. Se la compravendita e il leasing sono effettuati a valori di mercato, la minusvalenza si configura, infatti, come una perdita durevole di valore del bene venduto e come tale va imputata direttamente a conto economico nell'esercizio in cui si

¹ È opportuno osservare che lo Ias 17 prevede che nel caso di vendita e retrolocazione nella forma di leasing operativo, l'utile o la perdita sulla vendita si compensi con i canoni di leasing, quando non sono a livello di mercato.

realizza la compravendita. In questo senso depongono sia il principio di prudenza che quello di competenza.

Si noti come la soluzione indicata, con riferimento alla minusvalenza, è applicata a prescindere dalla tipologia di leasing utilizzata per retrocedere il bene, e quindi vuoi nel caso di leasing finanziario, vuoi nel caso del leasing operativo. La tipologia di leasing utilizzata non incide sulla natura della perdita, la quale è a tutti gli effetti – se le due collegate operazioni (*sale and lease back*) sono condotte a condizioni di mercato – realizzata e come tale va rilevata nel conto economico.

Se la compravendita e il leasing non sono effettuati a condizioni di mercato, la minusvalenza, fino a concorrenza della differenza tra il valore contabile ed il minor valore di mercato al momento della stipulazione dell'operazione, è interamente imputata al conto economico dell'esercizio. La residua minusvalenza viene imputata ai conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo il periodo di durata del contratto, a condizione che: a) il prezzo di vendita sia inferiore al valore di mercato al momento della vendita, e b) tale residua minusvalenza sia compensata dai futuri pagamenti di canoni inferiori a quelli di mercato².

Al capitolo 2 del Principio OIC 1 sono poi apportate alcune modifiche marginali per allinearle, anche sotto il profilo formale, alla nuova previsione legislativa.

Le variazioni apportate al testo sono riportate nel capitolo successivo.

Operazioni e saldi denominati in valuta estera

L'art. 17 del provvedimento ha apportato modifiche all'articolo 2426, primo comma, n. 8-bis), del codice civile, in tema di valutazione delle poste in valuta estera.

Si rammenta che il testo originariamente introdotto con il D.Lgs. n. 6 del 2003 era il seguente:

“8- bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto Economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”.

Il testo normativo accoglieva una distinzione tra “immobilizzazioni” e poste dell’ “attivo circolante” che, se intesa in termini strettamente letterali, non appariva pertinente dal punto di vista del trattamento delle poste in valuta, dato che siffatta distinzione non rifletteva quella sì rilevante, tra poste monetarie e non monetarie.

Il legislatore è opportunamente intervenuto per rendere più esplicito il suo pensiero, prevedendo così l'aggiunta nel secondo periodo, dopo le parole: «Le immobilizzazioni», le seguenti: «materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo».

Per effetto delle novità introdotte, il testo ora vigente è il seguente:

“8- bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto Economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in

² Per esempio, valore contabile 100, fair value/valore di mercato 70, prezzo di vendita 60: la differenza tra 100 e 70 (30) è immediatamente riconosciuta a conto economico nell'esercizio della vendita; la differenza tra 70 e 60 (10) è differita lungo la durata del contratto di leasing a condizione che sia compensata da canoni futuri inferiori al mercato, altrimenti anch'essa è imputata a conto economico in unica soluzione.

valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole".

L'aggiunta effettuata al secondo periodo serve a rendere il dettato normativo più aderente alla sostanza del fenomeno economico da rappresentare e quindi all'effettiva intenzione del legislatore di voler accogliere, con tale disciplina, la distinzione tra poste monetarie e non monetarie.

Si è così avuta la conferma della volontà del legislatore di voler allineare sul punto normativa codicistica a quella in uso in ambito europeo e internazionale (si veda anche lo IAS 21).

L'innovazione conferma l'interpretazione già formulata in materia nel Principio OIC 1, la quale pertanto rimane valida.

È opportuno precisare che data la *ratio* della norma, deve ritenersi che la nozione di immobilizzazioni finanziarie nella sua attuale formulazione è idonea a ricomprendere, non solo le partecipazioni iscritte al costo, ma anche quelle altre poste iscritte nella voce B (Immobilizzazioni) dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice, quali – ad esempio – i titoli e gli strumenti finanziari partecipativi iscritti al costo.

È opportuno qui ribadire che le immobilizzazioni materiali e immateriali devono essere svalutate, per effetto di una riduzione del cambio giudicata durevole, solo quando risultano correlate ad una valuta estera e si sia in presenza di una riduzione durevole di valore delle stesse. In questo caso, la verifica dell'eventuale riduzione durevole di valore tiene conto dei futuri flussi finanziari generati in valuta. Se, infatti, le immobilizzazioni non generano flussi finanziari in valuta l'andamento dei cambi diventa per esse irrilevante.

Le novità legislative hanno reso necessario apportare alcune modifiche al capitolo 5 "Operazioni e saldi denominate in valuta estera" del documento per adeguarlo al nuovo testo normativo. Si tratta prevalentemente di variazioni formali. Le indicazioni tecniche contenute nel capitolo 5 risultano nella loro sostanza confermate.

Le variazioni apportate al testo sono riportate nel capitolo successivo.

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali

L'art. 18 del provvedimento ha apportato consistenti modificazioni all'art. 2427, primo comma, n. 3-*bis*), del codice civile, in tema di riduzione di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali.

Si ricorda che il testo introdotto con il D.Lgs. n. 6 del 2003 era il seguente:

"3- bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione".

La formulazione della previsione era poco chiara e si prestava a dubbi interpretativi di non facile soluzione.

Si noti poi che la norma sembrava far riferimento al modello valutativo adottato dai principi internazionali e, in particolare, dagli IAS 36 e 38, nei quali i valori delle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata (quali ad esempio l'avviamento, i marchi ecc.) sono sottratti al processo di ammortamento e sottoposti a verifica annuale di permanenza del valore d'uso o di mercato. In tale contesto la rettifica per riduzione di valore è meramente eventuale.

Invece, nel nostro sistema codicistico, a differenza di quanto statuito dagli IAS, i valori dei beni immateriali, compresi quelli di durata indeterminata o indeterminabile, sono sottoposti sia al processo di ammortamento sia alla rettifica per riduzione durevole di valore.

Quest'ultima viene eseguita quando il valore contabile del bene, ridotto dagli ammortamenti, si rivela maggiore del rispettivo valore d'uso.

A ciò va aggiunto che la disciplina vigente in tema di ammortamenti e rettifica per riduzione durevole di valore si applica anche alle immobilizzazioni materiali.

Di qui l'opportunità di richiedere l'illustrazione in nota integrativa della misura e delle motivazioni delle riduzioni di valore applicate con riguardo, non solo alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, ma anche alle altre immobilizzazioni immateriali e materiali. In questi termini, l'informativa è un completamento di quella già prevista per tali beni dall'art. 2426, nn. 2 e 3.

Perplessità suscitava, altresì, l'elencazione dei parametri indicati ai fini dell'effettuazione del c.d. *impairment test*, anche sotto il profilo del rigore definitorio; in questo senso sembrava fuorviante la precisazione secondo cui deve tenersi conto del valore di mercato "per quanto determinabile", posto che, di regola, il valore di mercato dovrebbe essere dotato di una specifica oggettività.

Da ultimo, assai inopportuna appariva la richiesta di una specifica informativa relativa ai riflessi della determinazione del valore corrente di un'immobilizzazione sugli "indicatori di redditività" dal momento che tali indicatori non risultavano univocamente determinabili ma, soprattutto, non erano previsti dalla disciplina in materia di bilancio, sicché una simile comunicazione sarebbe stata il frutto - come è del resto la prassi attuale - di una specifica "negoiazione" con le *constituencies* interessate (ad es. banche ed analisti) e non di regole codificate, valide per tutti.

Conscio di queste problematiche, il legislatore è così intervenuto per riformulare in modo più opportuno il testo di legge.

In particolare, il decreto ha apportato le seguenti modificazioni: a) dopo la parola: «immobilizzazioni» ha inserito le seguenti: «materiali e»; b) ha soppresso le parole: «di durata indeterminata»; c) ha sostituito la parola: «determinabile» con «rilevante»; d) ha soppresso le parole: «e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione».

Per effetto di queste modifiche, il testo di legge ora vigente è il seguente:

"3- bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio".

È ora richiesta una specifica informativa per le riduzioni di valore di tutte le immobilizzazioni, sia materiali che immateriali.

Può in proposito ricordarsi che, oltre alle sistematiche riduzioni di valore costituite dall'ammortamento, ogni immobilizzazione è soggetta ad un periodico riesame ai fini di determinare se il suo valore di bilancio ha subito una perdita durevole di valore.

Ove ciò si verifici, tale ulteriore riduzione sarà riflessa nel bilancio attraverso una svalutazione ed una aggiornata stima della vita utile residua³ con conseguente effetto, negli esercizi successivi, sul suo ammortamento.

La determinazione dell'eventuale riduzione durevole del loro valore (cosiddetto *impairment test*) avviene facendo riferimento alla capacità delle immobilizzazioni stesse di concorrere alla futura produzione di risultati economici (*valore d'uso*), alla loro prevedibile vita utile e, ove applicabile e determinabile, al loro valore di mercato (*valore di realizzo*). Per quest'ultimo elemento, la precisazione "per quanto rilevante", è infatti assunta nel senso che il valore di mercato è un elemento da considerare nel processo di valutazione solo nella misura in cui esso sussista e possa essere stimato in modo ragionevolmente oggettivo. In sintesi, il

³ Naturalmente, fatto salvo l'obbligo di ripristino al minor valore tra il valore d'uso stimato al momento del ripristino stesso ed il valore della immobilizzazione precedente alla svalutazione, ridotto degli ammortamenti che si sarebbero rilevati in assenza della svalutazione.

valore d'iscrizione (al costo) delle immobilizzazioni materiali e immateriali non può eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazione ed il suo valore in uso⁴.

Si noti poi come, tranne che per l'informativa richiesta nel caso di svalutazione di immobilizzazioni, la normativa introdotta con la riforma societaria non modifica i criteri di valutazione ed i principi previsti dalla previgente norma. Restano pertanto validi i concetti formulati dai Principi contabili 16 e 24, i quali continuano ad essere applicabili.

Più specificamente, con riferimento alla nota integrativa, al verificarsi di una svalutazione del valore delle immobilizzazioni, occorre fornire le seguenti informazioni:

- le considerazioni fatte, al fine della determinazione della riduzione di valore, con riferimento al concorso della immobilizzazione alla produzione di risultati economici, alla sua prevedibile durata utile e, ove applicabile e per quanto rilevante, al valore di mercato;
- l'indicazione delle differenze rispetto ad eventuali svalutazioni precedentemente effettuate;
- l'indicazione degli effetti della svalutazione effettuata sul risultato economico dell'esercizio prima e dopo le imposte.

La riformulazione del testo di legge ha reso necessaria una nuova stesura del capitolo 6 del Principio OIC 1 per adeguarlo alle nuove previsioni di legge. Le modifiche apportate sono sia di sostanza che di forma.

Il capitolo riformulato è riportato nel capitolo 4 della presente Appendice.

Parti correlate

L'art. 12 del Decreto ha introdotto nella Sezione VI-*bis* del Codice Civile, "Dell'amministrazione e del controllo", il nuovo articolo 2391-*bis* in tema di operazioni con parti correlate.

L'unica previsione normativa fino ad oggi presente nel nostro ordinamento che si occupa di parti correlate è l'art. 71-*bis* del Regolamento Emittenti, il quale impone agli emittenti con azioni quotate di rendere noti gli elementi fondamentali delle operazioni con parti correlate contestualmente alla loro realizzazione⁵.

Quale strumento per la diffusione delle informazioni richieste viene individuato un apposito documento informativo o, in alternativa, il comunicato diffuso ai sensi dell'art. 66 del citato Regolamento.

Il comma 3 dell'art. 71-*bis* fa rinvio ad una separata determinazione della Consob da assumere "*tenendo anche conto dei principi contabili riconosciuti in ambito internazionale*".

In virtù di questa previsione la Consob nella comunicazione n. 2064231 del 2002⁶ ha disciplinato la definizione di parti correlate, che si riallaccia alla definizione dello IAS 24, "In-

⁴ Per una più diffusa analisi, si vedano i Principi contabili 16 e 24.

⁵ Si confronti sull'argomento il Codice di Autodisciplina delle società quotate, edizione 2002, ove l'art. 11 prevede che:

"Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Nelle operazioni con parti correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione:

- a) *informano tempestivamente ed in modo esauriente il consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo;*
- b) *si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.*

Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il consiglio di amministrazione, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica."

⁶ Si ricorda che la comunicazione Consob n. 2064231 del 2002 è riportata nel testo del Principio contabile OIC 1.

formativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”, adattandola comunque alla realtà giuridica italiana.

Dell’argomento, la stessa Consob se ne era già occupata nelle Comunicazioni n. 97001574 del 1997 e n. 98015375 del 1998, prevedendo una specifica informativa in tema di parti correlate.

Ora per effetto dei recenti sviluppi normativi in tema di principi contabili internazionali la Consob è tornata sull’argomento con il “Documento di consultazione - principi contabili internazionali: rendicontazioni periodiche - prospetti di sollecitazione/quotazione - definizione della nozione di parti correlate”, datato 17 febbraio 2005 (recepito con delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 che modifica il Regolamento Emittenti).

Il documento, preso atto del fatto che la nozione di parti correlate riportata nella comunicazione del 2002 si distacca, anche se marginalmente dal modello definito nel Principio contabile internazionale di riferimento, il quale è stato nel frattempo modificato⁷, ha provveduto ad aggiornare la nozione di parti correlate.

In particolare nel documento è scritto che “In considerazione del nuovo quadro normativo di riferimento introdotto dai principi contabili internazionali, si ritiene opportuno uniformare la definizione di parte correlata, utile per l’adempimento da parte degli emittenti di tutti gli obblighi informativi, con quella prevista per il bilancio consolidato, facendo esplicito riferimento a quanto stabilito dallo IAS 24”⁸.

Ora, in questo contesto normativo, l’art. 2391-bis prevede che:

“Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all’assemblea”⁹.

⁷ Da ultimo con il progetto *Improvements*, approvato dello Iasb il 18 dicembre del 2003, omologato dalla Commissione Europea e pubblicato con il Regolamento del 29 dicembre 2004 n. 2238, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 394 del 31 dicembre 2004.

⁸ Lo IAS 24 definisce le parti correlate come segue:

“Parte correlata Una parte è correlata a un’entità se:

(a) *direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:*

(i) *controlla l’entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);*

(ii) *detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; o*

(iii) *controlla congiuntamente l’entità;*

(b) *la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate) dell’entità;*

(c) *la parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture);*

(d) *la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o la sua controllante;*

(e) *la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);*

(f) *la parte è un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o*

(g) *la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata”.*

⁹ Il testo di legge pare viziato da un refuso di scritturazione dal momento che sembra logico che gli organi di amministrazione rendano noti nella relazione sulla gestione le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e non certo i principi indicati dalla Consob. Per-

La norma si differenzia da quella attualmente esistente (art. 71-*bis*, Regolamento Emittenti) sia in termini di fonte normativa (primaria e non più secondaria), sia in termini di ambito di applicazione (ricomprende anche le società con titoli diffusi presso il mercato e non solo le società quotate) sia lo stesso contenuto della disciplina.

La norma assolve ad una funzione di trasparenza ed è uno strumento di controllo sull'operato degli amministratori.

Le ragioni della disciplina possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

- le parti correlate potrebbero concludere con l'impresa operazioni che altri soggetti non correlati non avrebbero concluso o avrebbero concluso a condizioni economiche differenti;
- il risultato economico e la posizione finanziaria di un'impresa potrebbero essere influenzate da relazioni con parti correlate anche se non intervengono operazioni con le suddette parti correlate;
- la conoscenza delle operazioni con parti correlate, i relativi saldi economici e patrimoniali e le relazioni con le parti correlate possono influenzare la valutazione dell'attività dell'impresa da parte degli utilizzatori del bilancio, ivi inclusa la valutazione dei rischi e delle opportunità che l'impresa deve fronteggiare.

Considerata tale *ratio* e tenuto conto del quadro normativo in cui la previsione si colloca appare ragionevole attendersi che la Consob, all'atto di indicare i principi generali volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, faccia ancora una volta riferimento alla nozione di parte correlata individuata dallo Iasb nel Principio contabile internazionale n. 24, mantenendo così una univocità di definizione a fronte di discipline tutte accomunate dall'interesse degli *stakeholders* ad una corretta informazione.

Un cenno va poi fatto sul documento prescelto dal legislatore per fornire l'informativa sulle parti correlate.

L'art. 2391-*bis* individua nella relazione sulla gestione il documento di bilancio ove rendere note determinate notizie concernenti le operazioni con parti correlate. La scelta operata è coerente con l'impianto normativo introdotto con il D.Lgs. 127/91. Va, in proposito, ricordato come a giustificazione della configurazione data all'impianto normativo, in un passo della Relazione al D.Lgs. 127/91, si afferma che "la scelta di collocare le informazioni sui rapporti di gruppo – in assenza di previsioni della Direttiva – nella relazione sulla gestione anziché nella nota integrativa si giustifica con l'attinenza di queste notizie più all'informazione sulla gestione che all'illustrazione di bilancio".

Si noti invece, come diversamente i principi contabili internazionali richiedano che l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate sia fornita nelle note al bilancio (cioè sull'equivalente alla nostra nota integrativa). Pertanto, le società che applicheranno i principi contabili internazionali sono tenute a dare tale informativa in un documento che è parte integrante al bilancio (le note) piuttosto che in un documento che si limita a corredare il bilancio (la relazione sulla gestione).

Dal capitolo 10 del Principio OIC 1, in tema di informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società, sono stati espunti i paragrafi relativi alle parti correlate che vengono riportati in un apposito capitolo.

Le variazioni apportate al testo sono riportate nel capitolo successivo.

tanto, nel primo comma dell'art. 2391-*bis* si ritiene che la locuzione "*li rendono noti*" debba più correttamente essere intesa alla stregua di "*le rendono note*".

Altre innovazioni in materia di bilancio: l'iscrizione dell'avanzo di fusione

Altre novità hanno interessato la materia di bilancio. Incidendo queste disposizioni solo marginalmente sul Principio OIC 1¹⁰, è appena il caso di accennare alle innovazioni introdotte in tema di primo bilancio di fusione.

È noto che il D.Lgs. n. 6 aveva provveduto a disciplinare il trattamento del disavanzo di fusione, non anche quello dell'avanzo.

Ora, il D.Lgs. n. 310 colma questa lacuna.

Il legislatore ha infatti ritenuto opportuno esplicitare la disciplina dell'avanzo di fusione analogamente a quanto già fatto per il disavanzo da fusione.

L'art. 23 del provvedimento dispone l'inserimento nell'articolo 2504-*bis*, quarto comma, dopo il secondo periodo del seguente: «Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri».

Si completa così la disciplina contenuta nell'art. 2504-*bis*.

È appena il caso di ricordare che l'avanzo manifesta la presenza di un valore di libro della partecipazione dell'incorporante nella società incorporata (ovvero di un valore del capitale emesso dall'incorporante al servizio del concambio delle azioni/quote della incorporata) di importo inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile della incorporata medesima.

Quando tale "avanzo" è originato dalla previsione di futuri risultati economici sfavorevoli della incorporata, esso deve essere allocato ad un "fondo oneri futuri", utilizzabile a fronte delle perdite attese.

Quando, all'opposto, in assenza di prospettive di risultati economici sfavorevoli dell'incorporata, tale avanzo rappresenta la conseguenza di un'acquisizione ben negoziata ("buon affare"), esso deve essere imputato ad una specifica riserva del patrimonio netto della società risultante dalla fusione.

Il trattamento contabile previsto è analogo a quello adottato per la rilevazione delle differenze negative (avanzo) di consolidamento di cui all'art. 33 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Gli aspetti contabili delle fusioni saranno oggetto di un apposito principio contabile nazionale, ora in corso di preparazione.

Ai fini che qui interessano occorre segnalare come di tale voce di patrimonio netto occorre tenere conto ai fini della compilazione dell'analisi dei movimenti nelle voci di patrimonio netto, trattata nel capitolo 8 del Principio OIC 1.

Pertanto, al capitolo 8 del Principio OIC 1 sono apportate modifiche minimali per tenere conto anche di questa riserva ai fini della predisposizione della tabella ivi prevista.

Le variazioni apportate al testo sono riportate nel capitolo successivo.

¹⁰ Esula dallo scopo dell'OIC 1 la trattazione dei principi contabili relativi ad operazioni di fusione e scissione (Libro V, Titolo V, Capo X c.c.).

3. VARIAZIONI APPORTATE AL PRINCIPIO CONTABILE OIC 1 PER ADEGUARLO AL D.LGS. 310/2004

(il testo aggiunto è evidenziato con sottolineatura)

In data 28 dicembre 2004 il legislatore ha emanato il D.Lgs. n. 310, entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 30 dicembre 2004. Tale decreto apporta alcune limitate modificazioni ed integrazioni alle disposizioni previste dal Decreto n. 6 del 17 Gennaio 2003.

Poiché talune delle disposizioni hanno modificato alcune norme relative alla redazione del bilancio d'esercizio, si è reso necessario aggiornare il Principio contabile OIC 1 ("I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio") alle attuali normative.

Nelle pagine che seguono vengono quindi riportate le variazioni da apportare al citato Principio contabile, che integrano o sostituiscono parti del documento pubblicato in data 25 ottobre 2004.

Capitolo SCOPO E CONTENUTO

Capoverso primo

È così modificato:

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione dei Principi contabili emanati a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarli alle nuove disposizioni legislative conseguenti il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, nonché alle integrazioni e correzioni apportate al suddetto decreto con il successivo D.Lgs. n. 310 del 28 dicembre 2004, più oltre richiamati.

Capitolo SOMMARIO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Paragrafo Aspetti trattati nel Principio

Punto 2 Il titolo è così modificato: Operazioni di locazione e compravendita con retrolocazione finanziaria (*Leasing e Sale/Lease Back*) (artt. 2424, 2425-bis e 2427 n. 22)

Viene aggiunto il punto c) seguente:

Esplicitato il trattamento contabile delle plusvalenze derivanti da operazioni di vendita e retrolocazione finanziaria.

Punto 5.b) Operazioni e saldi denominati in valuta estera

È così modificato:

Valutazione al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio delle attività e passività denominate in valuta estera e che non siano immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo.

Punto 6 Riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Capoverso a) – Il testo "Introduzione della nozione di immobilizzazione immateriale di durata indeterminata." è eliminato.

Capoverso b) – Il testo è così modificato:

Informativa circa le riduzioni di valore operate sulle immobilizzazioni materiali e immateriali e circa i criteri di determinazione e gli effetti di tali riduzioni rispetto agli esercizi precedenti.

Capitolo 2 – Il titolo è così modificato **OPERAZIONI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA CON RETROLOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING E SALE/LEASE BACK)**

Paragrafo: **La nuova normativa**

Dopo il secondo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

L'ultimo comma dell'articolo 2425-bis stabilisce che le plusvalenze derivanti da operazioni di retrolocazione finanziaria sono rilevate per competenza, così esprimendosi: “Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”.

Paragrafo: il titolo “Operazioni di retrolocazione (*Lease Back*)” è così modificato: **Operazioni di compravendita e retrolocazione finanziaria (Sale and Lease Back)**

Il terzo capoverso è così modificato:

Nel caso si definisca la retrolocazione come finanziaria è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato. L'eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo della vendita originaria ed il valore netto contabile dello stesso bene alla data dell'operazione) che si dovesse determinare è rilevata in conto economico secondo il criterio della competenza. Ciò comporta, in ottemperanza al dettato dell'ultimo comma dell'art. 2425 bis c.c., l'iscrizione della plusvalenza tra i risconti passivi e la sua imputazione graduale tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di leasing (nota). Per tale parte dell'operazione sono quindi applicate le medesime previsioni in materia di informativa da fornire nella nota integrativa previste dal n. 22 dell'art. 2427 del novellato codice civile (informativa circa gli effetti sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto che sarebbero derivati dall'applicazione della metodologia finanziaria). In aggiunta a queste informazioni, sarà illustrata la metodologia adottata per il risconto della plusvalenza originariamente determinatasi e l'effetto determinato dal complesso di tali appostazioni sul risultato netto dell'esercizio e sul patrimonio netto.

La nota in calce n. 13 al terzo capoverso è sostituita dalla seguente:

L'imputazione al conto economico della plusvalenza avviene con il metodo lineare, sia ai fini della contabilizzazione in bilancio che ai fini dell'informativa da fornire in nota integrativa degli effetti del metodo finanziario.

In sede di prima applicazione, tali precetti andranno applicati prospetticamente. Ciò significa che tale metodo di contabilizzazione si applica a partire dalle operazioni concluse dal 2004.

Dopo il terzo capoverso sono aggiunti i seguenti:

Il legislatore non ha invece disciplinato la minusvalenza derivante dalla vendita del bene oggetto di successiva retrocessione in leasing da parte dell'acquirente.

Il silenzio legislativo si spiega dal momento che la soluzione contabile non è, in via generale, analoga a quella delle plusvalenze. Se la compravendita e il leasing sono effettuati a valori di mercato, la minusvalenza si configura, infatti, come una perdita durevole di valore del bene venduto e come tale va imputata direttamente a conto economico nell'esercizio in cui si realizza la compravendita. In questo senso depongono sia il principio di prudenza che quello di competenza.

Si noti come la soluzione indicata va applicata a prescindere dalla tipologia di leasing utilizzata per retrocedere il bene, e quindi vuoi nel caso di leasing finanziario, vuoi nel caso del leasing operativo. La tipologia di leasing utilizzata non incide sulla natura della perdita, la quale è a tutti gli effetti – se le due collegate operazioni (sale and lease back) sono condotte a condizioni di mercato – realizzata e come tale va rilevata nel conto economico.

Se la compravendita e il leasing sono effettuati a condizione non di mercato, la minusvalenza, fino a concorrenza della differenza tra il valore contabile ed il minor valore di mercato al momento della stipulazione dell'operazione, è interamente imputata al conto economico dell'esercizio. La residua minusvalenza viene imputata ai conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo il periodo di durata del contratto, a condizione che: a) il prezzo di vendita sia inferiore al valore di mercato al momento della vendita, e b) tale residua minusvalenza sia compensata dai futuri pagamenti di canoni inferiori a quelli di mercato (nota).

Inserita nota alla fine del capoverso precedente: Per esempio, valore contabile 100, fair value/valore di mercato 70, prezzo di vendita 60: la differenza tra 100 e 70 (30) è immediatamente riconosciuta a conto economico nell'esercizio della vendita; la differenza tra 70 e 60 (10) è differita lungo la durata del contratto di leasing a condizione che sia compensata da canoni futuri inferiori al mercato, altrimenti anch'essa è imputata a conto economico in unica soluzione.

Capitolo 5 OPERAZIONI E SALDI DENOMINATI IN VALUTA ESTERA

Paragrafo **La nuova disciplina**

Il quarto capoverso è così modificato:

“...le attività e le passività in valuta, ... (omissis). Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”. (art. 2426, n. 8-bis)

L'ottavo capoverso, primo periodo è così modificato:

La previsione dell'art. 2426, n. 8-bis che *“le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”*, è coerente, o meglio conseguente, con il criterio generale di iscrizione delle immobilizzazioni al costo di acquisto o di produzione (art. 2426, n. 1), da svalutare quando l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore (art. 2426, n. 3).

Paragrafo: *Conversione di attività e passività in valuta che non costituiscono immobilizzazioni*

Il primo periodo del primo capoverso è così modificato:

Come sopra riportato, la nuova disciplina richiede che le attività e le passività in valuta (ad eccezione delle immobilizzazioni materiale, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo) siano iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi siano imputati al conto economico.

Il secondo periodo del sesto capoverso è così modificato:

Tuttavia, a fini valutativi, il valore di carico in valuta è prima allineato al mercato espresso in valuta, se inferiore.

Paragrafo: *Conversione di attività immobilizzate in valuta*

L'intero paragrafo intitolato "*Crediti finanziari immobilizzati*", comprensivo della nota in calce n. 1, è eliminato.

Paragrafo: *Titoli e partecipazioni immobilizzati, iscritti al costo*

Aggiunto il seguente capoverso:

Il Legislatore, nel definire l'ambito di applicazione dell'art. 2426, n. 8-bis ha usato l'espressione "Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni,...". L'art. 2424 che stabilisce lo schema di stato patrimoniale, include, sotto la voce "B) Immobilizzazioni..." anche le immobilizzazioni finanziarie, tra cui i titoli. La dizione immobilizzazioni utilizzata nell'articolo sopra riportato necessita quindi di una interpretazione correttiva, poiché tra le poste incluse nella voce B) suddetta trovano classificazione anche altre partite quali appunto - ma non solo - i titoli immobilizzati rilevati al costo.

Il primo capoverso è così modificato:

Come già indicato, le immobilizzazioni finanziarie in valuta, costituite da partecipazioni rilevate al costo, ai sensi dell'art. 2426 c.c., non vengono adeguate ai cambi correnti di fine esercizio. Tuttavia la loro valutazione al costo (in alternativa al metodo del patrimonio netto per le partecipazioni) non può essere mantenuta in presenza di perdite durevoli di valore.

Paragrafo: *Immobilizzazioni materiali e immateriali*

Il primo periodo del primo capoverso è così modificato:

Per le immobilizzazioni materiali (ad esempio, un immobile sito in uno stato estero) e immateriali (ad esempio, un diritto di sfruttamento all'estero di una licenza) correlate ad una valuta estera in quanto generano flussi finanziari in valuta estera valgono le stesse considerazioni fatte per i titoli immobilizzati.

Capitolo 6 **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DI DURATA INDETERMINATA**

Il capitolo sesto è stato modificato in più parti a seguito di variazioni significative apportate dal D.Lgs. 310/2004 in materia di rilevazione delle riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Di conseguenza, per rendere più agevole la lettura, se ne allega il testo integrale nella versione aggiornata, al capitolo 4 di questa Appendice.

Capitolo 8 **ANALISI DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO**

Al penultimo capoverso "Infine, la rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto può fornirsi con un prospetto così redatto:" è inserita la seguente nuova nota in calce:

Il D.Lgs. 310/04 ha aggiunto all'art. 2504-bis quanto segue: "Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri". L'avanzo manifesta la presenza di un valore di libro della partecipazione dell'incorporante nella società incorporata (ovvero di un valore del capitale emesso dall'incorporante al servizio del concambio delle azioni/quote della incorporata) di importo inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile della incorporata medesima. Quando tale "avanzo" è originato dalla previsione di futuri risultati economici sfavorevoli della incorporata, esso deve essere allocato a un "fondo oneri futuri", utilizzabile a fronte delle perdite attese. Quando, all'opposto, in assenza di prospettive di risultati economici sfavorevoli dell'incorporata, tale avanzo rappresenta la conseguenza di un'acquisizione ben negoziata ("buon affare"), esso de-

ve essere imputato ad una specifica riserva del patrimonio netto della società risultante dalla fusione. Il trattamento contabile previsto è analogo a quello adottato per la rilevazione delle differenze negative (avanzo) di consolidamento di cui all'art. 33 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Poiché le tabelle sopra esposte sono solo esemplificative, per semplicità in esse non si sono esposte le voci in questione.

Capitolo 10 INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ

Al termine del capitolo è aggiunto il seguente capoverso:

I principi (trasparenza, chiarezza, correttezza, ecc.) sin qui richiamati sono stati utilizzati anche dal legislatore nella riformulazione dell'art. 2391-bis (nota 1: Come aggiunto dal D.Lgs. 310/2004 alla Sezione VI-bis del Codice Civile, "Dell'amministrazione e del controllo".) che, come novellato, così recita: "*Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.*

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea".

4. RIFORMULAZIONE DEL CAPITOLO “6 - RIDUZIONI DI VALORE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI” DEL PRINCIPIO CONTABILE OIC 1

La nuova normativa

Il numero 3-bis dell'articolo 2427 c.c., richiede che la Nota Integrativa illustri “*la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio*”.

Nel nostro sistema codicistico, a differenza di quanto statuito dagli IAS, i valori dei beni immateriali, compresi quelli di durata indeterminata o indeterminabile (quali, ad esempio, l'avviamento) sono sottoposti sia al processo di ammortamento sia alla rettifica per riduzione durevole di valore. Quest'ultima viene eseguita quando il valore contabile del bene, ridotto dagli ammortamenti, si rivela maggiore del rispettivo valore d'uso.

La soluzione adottata, come si evince dalla relazione al D.Lgs. n. 6/03 è, probabilmente, transitoria: in futuro sarà oggetto di sviluppi, in base alla prassi che sarà recepita a livello internazionale. Infatti, la problematica in questione (con particolare riferimento all'avviamento) deve essere accompagnata dalla revisione delle norme relative alle aggregazioni di imprese, che nei principi contabili internazionali, recepiti dalla Ue, sono contenute nello IAS n. 22 come recentemente sostituito dall'IFRS 3.

Valutazione ed ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali¹¹

Ai fini della valutazione e dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali occorre soffermarsi sull'obbligo imposto dall'art. 2426, n. 2, (non modificato dal D.Lgs. 6 del 17 gennaio 2003) che recita: “*Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione*”.

Il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve essere, quindi, rettificato dagli ammortamenti. L'ammortamento è un processo di ripartizione del costo delle immobilizzazioni in funzione del periodo in cui l'impresa ne trae beneficio, e solo in conseguenza di ciò, esso contribuisce - in un sistema contabile basato sul costo - alla valutazione delle immobilizzazioni. Oltre al riferimento generale alla residua possibilità di utilizzazione, valido per tutte le immobilizzazioni, il legislatore ha indicato un periodo massimo di cinque anni per l'ammortamento di talune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali i costi pluriennali (costi di impianto e ampliamento e spese di ricerca, sviluppo e pubblicità), così come, sia pur con la possibilità di deroga, per l'avviamento.

Per quanto concerne le immobilizzazioni materiali, il Principio contabile 16 distingue tra le immobilizzazioni la cui utilità è limitata nel tempo e quelle non soggette a tale limitazione.

¹¹ Siano esse denominate in moneta di conto o correlate ad una valuta estera.

Per quanto riguarda l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali si fa, pertanto, rinvio ai principi esposti nel citato Principio contabile 16.

Per le immobilizzazioni immateriali, il Principio contabile 24 opera una distinzione concettuale tra quelle costituite da costi pluriennali, da avviamento e, infine, da beni immateriali (ad esempio: brevetti, concessioni, eccetera).¹²

La citata distinzione tra costi pluriennali e beni immateriali ha rilevanza ai fini della determinazione del criterio di valutazione e del periodo di ammortamento da adottare. Infatti, mentre per i costi pluriennali (la loro iscrizione all'attivo patrimoniale è discrezionale) il loro periodo di ammortamento dovrà essere il più breve possibile e, in ogni caso, non eccedere i limiti temporali imposti dalla normativa, nel caso dei beni immateriali (la cui iscrizione all'attivo non è discrezionale, bensì richiesta) il periodo di ammortamento è determinato dalla residua possibilità di utilizzazione del bene. Tale periodo è misurato:

- dal periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, ovvero
- dalle quantità di unità di prodotto (o misura simile) che l'impresa si attende di ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.

Nei casi in cui, in base all'analisi di ogni aspetto pertinente, risultasse non prevedibile un limite al periodo durante il quale l'immobilizzazione è ritenuta capace di generare flussi di cassa positivi, la vita utile di tale immobilizzazione è considerata di durata indeterminata¹³. Questo termine non significa però che l'immobilizzazione ha durata "infinita", né che lo sia il suo periodo stimato di utilizzazione. La vita utile di una immobilizzazione è stimata ipotizzando che in futuro saranno sostenuti solo i costi di manutenzione necessari per mantenerne la capacità di partecipazione alla produzione del reddito ad un livello pari a quello esistente al momento in cui viene effettuata detta stima e viene accertata la capacità e la volontà dell'impresa a mantenere tale livello di produttività. La conclusione che una immobilizzazione ha durata indeterminata non può quindi essere basata sull'ipotesi di interventi di manutenzione che eccedano i limiti sopraindicati.

Ancorché si sia definita la durata dell'immobilizzazione come indeterminata, essa sarà purtuttavia ammortizzata in base ai criteri più sopra sintetizzati e più analiticamente trattati nei Principi contabili 16 e 24.

Riduzioni di valore

Oltre alle sistematiche riduzioni di valore costituite dall'ammortamento, ogni immobilizzazione è, inoltre, soggetta ad un periodico riesame ai fini di determinare se il suo valore di bilancio ha subito una perdita durevole di valore. Ove ciò si verifichi, tale ulteriore riduzione sarà riflessa nel bilancio attraverso una svalutazione ed una aggiornata stima della vita utile residua¹⁴ con conseguente effetto, negli esercizi successivi, sul suo ammortamento.

La determinazione dell'eventuale riduzione durevole del loro valore (cosiddetto *impairment test*) avviene facendo riferimento alla capacità delle immobilizzazioni stesse di concor-

¹² Per una più completa definizione, si vedano i paragrafi A.I ed A.II del citato Principio contabile 24.

¹³ La norma espressa nel DLgs. n. 6/03 (prima della variazione apportata dal D.Lgs. 310/04) disciplinava esclusivamente le "immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata", suscitando perplessità ove tale nozione fosse stata posta a raffronto con il riferimento al criterio della "prevedibile durata utile", che ha rilevanza ai fini della determinazione del loro valore corrente.

¹⁴ Naturalmente, fatto salvo l'obbligo di ripristino al minor valore tra il valore d'uso stimato al momento del ripristino stesso ed il valore della immobilizzazione precedente alla svalutazione, ridotto degli ammortamenti che si sarebbero rilevati in assenza della svalutazione.

rere alla futura produzione di risultati economici (*valore d'uso*), alla loro prevedibile vita utile e, ove applicabile e determinabile, al loro valore di mercato (*valore di realizzo*). Per quest'ultimo elemento, la precisazione “per quanto rilevante”, è infatti assunta nel senso che il valore di mercato è un elemento da considerare nel processo di valutazione solo nella misura in cui esso sussista e possa essere stimato in modo ragionevolmente oggettivo. In sintesi, il valore d'iscrizione (al costo) delle immobilizzazioni materiali e immateriali non può eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazione ed il suo valore in uso¹⁵.

Si rinvia al Principio contabile 24 per quanto riguarda i criteri per la determinazione della perdita di valore.

Criteri di valutazione

Tranne che per l'informativa richiesta nel caso di svalutazione di immobilizzazioni, la normativa introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 non modifica i criteri di valutazione ed i principi previsti dalla previgente norma. Restano pertanto validi i concetti formulati dai già citati Principi contabili 16 e 24, cui si fa rinvio per tutti gli argomenti inerenti le immobilizzazioni immateriali non trattati in questo capitolo.

Informativa in Nota Integrativa

In base alla novellata normativa, in caso di svalutazione delle immobilizzazioni sono fornite le seguenti informazioni:

- le considerazioni fatte, al fine della determinazione della riduzione di valore, con riferimento al concorso della immobilizzazione alla produzione di risultati economici, alla sua prevedibile durata utile e, ove applicabile e per quanto rilevante, al valore di mercato;
- l'indicazione delle differenze rispetto ad eventuali svalutazioni precedentemente effettuate;
- l'indicazione degli effetti della svalutazione effettuata sul risultato economico dell'esercizio prima e dopo le imposte.

Questo capitolo integra quanto trattato nei Principi contabili 16 e 24

¹⁵ Per una più diffusa analisi, si vedano i Principi contabili 16 e 24.

APPENDICE I

CONFRONTO TRA NORME PREVIGENTI E NORME NOVELLATE

La tabella che segue espone in forma comparativa le norme precedentemente dettate dal Codice Civile in materia di redazione del bilancio rispetto a quelle introdotte con la riforma del diritto societario, evidenziando a fronte dei diversi articoli le differenze normative introdotte. Questa tavola comparativa è limitata esclusivamente agli articoli 2423 – 2428 e 2435 *bis* del Codice Civile.

Tavola comparativa dell'articolato

Libro V, Sezione IX - Del bilancio

Articoli 2423 - 2428 e 2435 *bis*

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
<p>2423. - Redazione del bilancio Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della Nota Integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.</p>	<p>2423. (Redazione del bilancio). Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della Nota Integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.</p>	
<p>2423-bis. - Principi di redazione del bilancio Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</p>	<p>2423- bis. (Principi di redazione del bilancio). Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, <u>nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato</u>; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</p>	<p>Introduzione della nozione di “funzione economica”.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
<p>5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</p> <p>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico</p>	<p>5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</p> <p>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>	
<p>2423-ter. - Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico</p> <p>Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.</p> <p>Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la Nota Integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.</p> <p>Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.</p> <p>Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.</p> <p>Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa.</p> <p>Sono vietati i compensi di partite.</p>	<p>2423- ter. (Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico).</p> <p>Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.</p> <p>Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la Nota Integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.</p> <p>Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.</p> <p>Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.</p> <p>Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa.</p> <p>Sono vietati i compensi di partite.</p>	
<p>2424. - Contenuto dello Stato Patrimoniale</p> <p>Lo Stato Patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.</p> <p>Attivo:</p> <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni:</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. 	<p>2424. (Contenuto dello Stato Patrimoniale).</p> <p>Lo Stato Patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.</p> <p>ATTIVO:</p> <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni, <u>con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</u>:</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. 	<p>Separata indicazione delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
<p>Totale.</p> <p>II - Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. <p>Totale.</p> <p>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in: <ol style="list-style-type: none"> a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese. 2) crediti: <ol style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. <p>Totale.</p> <p>Totale immobilizzazioni (B);</p> <p>C) Attivo circolante:</p> <p>I - Rimanenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. <p>Totale.</p> <p>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. <p>Totale.</p> <p>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. <p>Totale.</p> <p>IV - Disponibilità liquide:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. <p>Totale.</p> <p>Totale attivo circolante (C).</p> <p>D) Ratei e risconti, con separata indicazione del</p>	<p>Totale.</p> <p>II - Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. <p>Totale.</p> <p>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in: <ol style="list-style-type: none"> a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: <ol style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. <p>Totale.</p> <p>Totale immobilizzazioni (B);</p> <p>C) Attivo circolante:</p> <p>I - Rimanenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. <p>Totale</p> <p>II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; <u>4- bis) crediti tributari;</u> <u>4- ter) imposte anticipate;</u> 5) verso altri. <p>Totale.</p> <p>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. <p>Totale.</p> <p>IV - Disponibilità liquide:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. <p>Totale.</p> <p>Totale attivo circolante (C).</p> <p>D) Ratei e risconti, con separata indicazione del</p>	<p>Indicazione separata delle attività di natura tributaria.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
<p>disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio Netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso altri finanziatori; 5) acconti; 6) debiti verso fornitori; 7) debiti rappresentati da titoli di credito; 8) debiti verso imprese controllate; 9) debiti verso imprese collegate; 10) debiti verso controllanti; 11) debiti tributari; 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 13) altri debiti; Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. In calce allo Stato Patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.</p>	<p>disaggio su prestiti. PASSIVO: A) Patrimonio Netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, <u>anche differite</u>; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; <u>3) debiti verso soci per finanziamenti</u>; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. In calce allo Stato Patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. <u>È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.</u></p>	<p>Esplicitazione del Fondo imposte anche differite</p> <p>Indicazione separata dei debiti verso soci per finanziamenti.</p> <p>Introduzione del riferimento alla disciplina dei patrimoni destinati.</p>
2424-bis. - Disposizioni relative a singole voci	2424- bis. (Disposizioni relative a singole voci	

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
<p>dello Stato Patrimoniale</p> <p>Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.</p> <p>Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.</p> <p>Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.</p> <p>Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.</p> <p>Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.</p> <p>Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.</p>	<p>dello Stato Patrimoniale)</p> <p>Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.</p> <p>Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.</p> <p>Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.</p> <p>Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.</p> <p><u>Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore.</u></p> <p>Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.</p> <p>Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.</p>	<p>Trattamento delle compravendite con obbligo di retrocessione.</p>
<p>2425. - Contenuto del Conto Economico</p> <p>Il Conto Economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. <p>Totale.</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: <ol style="list-style-type: none"> a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 	<p>2425. (Contenuto del Conto Economico).</p> <p>Il Conto Economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. <p>Totale.</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: <ol style="list-style-type: none"> a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 	

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
<p>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A-B). C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.</p> <p>Totale (15-16-17). D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni; a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni; a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18-19). E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio;</p> <p>23) [ABROGATO A SUO TEMPO] 24) [ABROGATO A SUO TEMPO] 25) [ABROGATO A SUO TEMPO] 26) utile (perdita) dell'esercizio.</p>	<p>d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A-B). C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) <u>utili e perdite su cambi</u>. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis). D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18-19). E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, <u>correnti, differite e anticipate</u>;</p> <p>23) utile (perdite) dell'esercizio.</p>	<p>Introdotta la voce 17-bis</p> <p>Introduzione della distinzione tra imposte correnti, differite e anticipate.</p>
2425-bis. - Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri	2425- bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri).	

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
<p>I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.</p>	<p>I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.</p> <p><u>I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.</u></p> <p><u>I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.</u></p> <p><u>Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.</u></p>	<p>Iscrizione delle operazioni in valuta estera.</p> <p>Iscrizione delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.</p> <p>Rilevazione per competenza delle plusvalenze da operazioni di compravendita con retrolocazione</p>
<p>2426. - Criteri di valutazione</p> <p>Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <p>1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;</p> <p>2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota Integrativa;</p> <p>3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.</p> <p>Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella Nota Integrativa;</p> <p>4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al</p>	<p>2426. (Criteri di valutazione).</p> <p>Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:</p> <p>1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;</p> <p>2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota Integrativa;</p> <p>3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.</p> <p>Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella Nota Integrativa;</p> <p>4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al</p>	

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
<p>n.1), per un importo pari alla corrispondente frazione del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.</p> <p>Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del Patrimonio Netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota Integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.</p> <p>Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del Patrimonio Netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;</p> <p>5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;</p> <p>6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella Nota Integrativa;</p> <p>7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;</p> <p>8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;</p> <p>9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato se-</p>	<p>numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423- bis.</p> <p>Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del Patrimonio Netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota Integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.</p> <p>Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del Patrimonio Netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;</p> <p>5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, <u>ove esistente</u>, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;</p> <p>6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, <u>ove esistente</u>, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella Nota Integrativa;</p> <p>7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;</p> <p>8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;</p> <p><u>8- bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto Economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;</u></p> <p>9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato se-</p>	<p>Indicazione dell'eventuale inesistenza del collegio sindacale.</p> <p>Indicazione dell'eventuale inesistenza del collegio sindacale.</p> <p>Criteri di valutazione delle attività e passività in valuta estera. Previsione della costituzione di una riserva non distribuibile.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
<p>condo il n. 1). ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p> <p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa;</p> <p>11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;</p> <p>12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.</p> <p><u>È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.</u></p>	<p>condo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p> <p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa;</p> <p>11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;</p> <p>12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.</p>	<p>Eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio.</p>
<p>2427. - Contenuto della Nota Integrativa La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:</p> <p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;</p> <p>4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le</p>	<p>2427. (Contenuto della Nota Integrativa). La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:</p> <p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;</p> <p><u>3- bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;</u></p> <p>4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del Patrimonio Netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, <u>la formazione</u> e le utilizzazioni;</p>	<p>Richiesta informativa sulle riduzioni di valore immobilizzazioni materiali e immateriali.</p> <p>Modificazione terminologica.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
<p>utilizzazioni e gli accantonamenti;</p> <p>5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del Patrimonio Netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;</p> <p>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;</p> <p>7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";</p> <p>8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce;</p> <p>9) gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;</p> <p>11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, n. 15), diversi dai dividendi;</p> <p>12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;</p> <p>13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del Conto Economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;</p>	<p>5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del Patrimonio Netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;</p> <p>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e <u>con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;</u></p> <p><u>6- bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;</u></p> <p><u>6- ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;</u></p> <p>7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";</p> <p><u>7- bis) le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;</u></p> <p>8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce;</p> <p>9) gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;</p> <p>11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;</p> <p>12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;</p> <p>13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del Conto Economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;</p> <p>14) un apposito prospetto contenente:</p> <p><u>a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli</u></p>	<p>Richiesta analisi per area geografica.</p> <p>Richiesta analisi delle successive fluttuazioni di cambio.</p> <p>Richiesta analisi di crediti e debiti derivanti da contratti con retrocessione.</p> <p>Ampliata l'informativa sulla composizione del Patrimonio Netto.</p> <p>Richiesta informativa sulle imposte differite e anticipate.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
<p><u>14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del Conto Economico.</u></p> <p>15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;</p> <p>16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;</p> <p>17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;</p> <p>18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.</p>	<p><u>importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a Patrimonio Netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;</u></p> <p><u>b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;</u></p> <p>15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;</p> <p>16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;</p> <p>17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;</p> <p>18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;</p> <p><u>19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;</u></p> <p><u>19- bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;</u></p> <p><u>20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447- septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447- bis;</u></p> <p><u>21) i dati richiesti dall'articolo 2447- decies, ottavo comma;</u></p> <p><u>22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.</u></p>	<p>Eliminazione dell'informativa sulle interferenze fiscali.</p> <p>Richiesta informativa sugli altri strumenti finanziari.</p> <p>Richiesta informativa sui finanziamenti dei soci.</p> <p>Richiesta informativa sui patrimoni destinati.</p> <p>Richiesta informativa sui finanziamenti destinati.</p> <p>Richiesta informativa sulle operazioni di locazione finanziaria.</p>
	<p>2427-bis. (Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari).</p> <p>1. Nella nota integrativa sono indicati:</p>	<p>Introduzione della nozione di "fair va-</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
	<p>1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il loro fair value; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura; <p>2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività; b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. <p>2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. <p>3. Il fair value è determinato con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. <p>4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.</p> <p>5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6-bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.</p>	<p>lue”</p>
<p>2428. - Relazione sulla gestione Il bilancio deve essere corredato da una relazione</p>	<p>2428. (Relazione sulla gestione). Il bilancio deve essere corredato da una relazione</p>	

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
<p>degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione. <p>Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni <u>quotate in borsa</u> devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.</p> <p>Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società</p>	<p>degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione. <p>6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. <p>Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni <u>quotate in mercati regolamentati</u> devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.</p> <p>Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.</p>	<p>Ampliamento a tutti i mercati regolamentati.</p>
<p>2435bis. - Bilancio in forma abbreviata. Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000; c) dipendenti occupati in media durante l'eserci- 	<p>2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata). Le società, <u>che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati</u>, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 	

Prima della riforma	Dopo la riforma, incluso il D.Lgs 310/04	Differenze
<p data-bbox="236 188 379 217">zio: 50 unità.</p> <p data-bbox="188 277 727 546">Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p data-bbox="188 1077 727 1249">Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p data-bbox="188 1290 727 1435">Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p data-bbox="188 1442 727 1592">Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p data-bbox="815 188 986 217">6.250.000 euro;</p> <p data-bbox="767 221 1286 277">3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p data-bbox="751 282 1302 613">Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; <u>le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII</u>; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; <u>la voce E del passivo può essere compresa nella voce D</u>; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p data-bbox="751 618 1302 703"><u>Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:</u></p> <p data-bbox="751 707 900 736"><u>voci A2 e A3</u></p> <p data-bbox="751 741 1023 770"><u>voci B9(c), B9(d), B9(e)</u></p> <p data-bbox="751 775 1054 804"><u>voci B10(a), B10(b), B10(c)</u></p> <p data-bbox="751 808 986 837"><u>voci C16(b) e C16(c)</u></p> <p data-bbox="751 842 1066 871"><u>voci D18(a), D18(b), D18(c)</u></p> <p data-bbox="751 875 1066 904"><u>voci D19(a), D19(b), D19(c)</u></p> <p data-bbox="751 909 1302 1061"><u>Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</u></p> <p data-bbox="751 1077 1302 1285">Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p data-bbox="751 1290 1302 1435">Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p data-bbox="751 1442 1302 1592">Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	